

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso consegnato il 07.10.2013 all'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Taranto e depositato il 04.11.2013 (R.G.R. 1696/13) [redacted] - C.F. [redacted] - rappresentato e difeso dal commercialista dott. Montanaro Vito, con studio in Taranto, ha: -a) impugnato l'avviso di accertamento n. TVPO11200650/2013, notificato il 26.06.2013, con il quale - ai sensi dell'art. 38, commi 4-5-6 del DPR 600/73 ed in forza dei coefficienti di cui ai DD.MM. 10.09.1992 e 19.11.1992 e provvedimento 11.02.2009 del Direttore Generale dell'Agenzia delle Entrate - l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Taranto, per il periodo di imposta anno 2008, (a fronte di quello dichiarato di € 32.538,00) ha rideterminato sinteticamente il reddito complessivo netto in € 265.341,00, di cui: - € 215.290,60 derivanti dall'applicazione dei coefficienti di cui al DD.MM. 10.09.1992 e 19.11.1992 e citato provvedimento 11.02.2009 del Direttore Generale dell'Agenzia delle Entrate ai beni in possesso e di cui di seguito; -- € 20.800,00 quale quota di 1/5 degli incrementi patrimoniali effettuati nel periodo 2008-2012 e determinati in € 104.000,00 = (finanziamento di (€ 100.000 a favore di società [redacted] SRL, di cui il ricorrente è socio al 50% ed € 4.000,00 per l'acquisto di un motociclo Piaggio Vespa per il prezzo di € 4.000.000); --- € 29.250,84 per il pagamento di canoni di leasing relativo alla autovettura Ferrari (tg. [redacted] e di rate di finanziamento per l'acquisto dell'auto Fiat 500 tg. [redacted] e dell' auto Aston Martin tg. [redacted] MT

In esito a quell'accertamento l'Ufficio ha determinato maggiori: Irpef per € 100.275,00 e relative addizionali: regionale di € 3.322,00 e comunale di € 1.898,00, con irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa di € 105.495,00; -b) previa sospensione ex art. 47 D.Lgs. 546/92 e con vittoria delle spese di lite, chiesto: - in via preliminare: la disapplicazione dei provvedimenti amministrativi in funzione dei quali è stato operato l'accertamento de quo; -- in via principale: " Dichiararsi la nullità o l'annullabilità della pretesa per i motivi, in diritto e nel merito, specificati in ricorso e di seguito indicati; --- in via subordinata: dichiararsi l'erroneità della pretesa in generale e delle sanzioni in particolare; la riduzione degli interessi e delle sanzioni; In applicazione del DD. LL. LLGS. 18.12.1997 nn. 471 e 472; ---- applicare l'esimente di cui all'art. 6, comma 2 . del D. Lgs. 472/97, disponendo comunque l'annullamento o la disapplicazione di qualsivoglia sanzione; -c) corredato il ricorso degli atti e documenti in esso indicati; -d) -dedotto a motivi di impugnazione: -1) Nullità dell'accertamento per difetto di sottoscrizione da parte del soggetto legittimato (art. 42 commi 1 e 3 del DPR 600/73) e per la mancata indicazione del responsabile del procedimento esecutivo; -2d) Disapplicazione dei DD,MM, 10.09.1992 e 19.11.1992 in quanto non ispirati da alcun criterio direttivo ed astratti senza alcuna aderenza alla realtà; -3d) Violazioni insanabili degli obblighi di motivazione:- per non aver l'Ufficio indicato in modo chiaro e specifico le ragioni sottese all'adozione del metodo di accertamento sintetico; -- carenza di riferimento al reddito conseguito dal coniuge [redacted] che per il periodo di imposta in questione era titolare di reddito di € 19.666,00 dichiarati come da Modello relativo accluso; --- Violazione della L. 241/90 e della L. 212/2000; ---- Palese violazione dei principi di imparzialità e trasparenza della Pubblica Amministrazione connesso al mancato rispetto dei criteri per la selezione dei soggetti e per l'omessa instaurazione del prescritto contraddittorio; ----- In merito alle presunzioni [signature]

semplici e al riparto dell'onere probatorio nell'accertamento sintetico: gli indici ed i coefficienti presuntivi adottati dai decreti ministeriali previsti dall'art. 38,4^ comma, del DPR 600/73, in quanto meri e astratti valori statistici e matematici non possono assumere una valenza superiore alla realtà fattuale ed economica del contribuente; -4d) Inaccettabilità dei risultati dell'accertamento-Violazione e falsa applicazione dell'art. 38, commi 4 e 5, del DPR 600/73- - gli indici elaborati con riferimento all'abitazione principale non hanno indicato alcun criterio di valutazione adottato per valutare le diverse caratteristiche degli immobili considerati; -- Quanto al ritenuto reddito che sarebbe derivato dagli investimenti economici per € 104.000,00 l'Ufficio non ha tenuto in alcun conto la circostanza che in data 10.03.2008 il ricorrente aveva ottenuto un finanziamento di € 200.000,00 dalla CREDEM dipendenza di Taranto, eppure esso era a conoscenza di tale circostanza poiché in possesso di relativa documentazione acquisita con riferimento ad altro avviso di accertamento relativo al 2006; --- erroneità dei calcoli eseguiti dall'Ufficio in sede di applicazione degli indici di cui ai citati DD.MM. alle due residenze: il reddito ritraibile dalla residenza principale è pari ad € 23.931,50 e non agli € 157.352,00 accertati dall'Ufficio così come il reddito ritraibile dalla residenza secondaria è di € 12.315,00 e non di € 32.589,00; ---- i calcoli riferiti all'applicazione degli indici agli autoveicoli non hanno tenuto alcun conto le ridotte modalità di uso degli stessi e della circostanza che - considerato il loro utilizzo familiare - alle loro spese di gestione ha partecipato anche il coniuge del ricorrente con conseguente attribuzione allo stesso della sua quota di spese.L'Ufficio, infatti, non ha considerato che il nucleo familiare del ricorrente comprendeva anche la moglie di questi, titolare di reddito autonomo e che per il suo apporto al sostenimento delle spese di gestione familiare, ad essa dovevano essere anche attribuite le quote per la disponibilità delle auto e delle residenze, tanto in una valutazione globale e complessiva della posizione fiscale del ricorrente; 5d) Immotivazione delle sanzioni nonché mancata applicazione delle riduzioni/mitigazioni.

Con controdeduzioni, prot. 2013/40016, depositate il 05.11.2013 e corredate degli atti e documenti in esse indicati(Atto di delega di firma prot. 2013/22999 e copia controdeduzioni), l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Taranto ha: -e) Concluso: " 1- Non accogliere la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, per la totale mancanza dei necessari presupposti; 2- Rigettare il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TVP011200650/2013 emesso nei confronti del sig. ██████████ perché infondato in fatto e diritto; per l'effetto, confermare la legittimità dell'atto impugnato e condannare il ricorrente al pagamento delle imposte accertate, degli interessi e delle sanzioni irrogate, nonché alle spese di giudizio che l'on. Commissione riterrà di giustizia"; f) argomentato in modo articolato con riferimento al contenuto dell'avviso di accertamento (del quale ha richiamato il contenuto) e ai singoli motivi di impugnazione, ribadendo le circostanze che: - per i periodi di imposta 2006 (accertato: € 288.213,00 e dichiarato € e 54.601,00) -2007 (accertato: € 262.426,00 e dichiarato € 44.015,00) e 2008 (accertato: € 265.341,00 e dichiarato € 32.538,00) il ██████████ ha dichiarato redditi inferiori di oltre 1/4 rispetto all'accertato e che "...il sig. ██████████ è stato inserito nel piano annuale dei controlli, elaborato dall'Agenzia delle Entrate, riguardante i soggetti che hanno incrementato il proprio patrimonio in modo " incoerente" con il reddito dichiarato";

-- l'Ufficio ha notificato al [redacted] in data il 25.10.2011, questionario n. Q00567/2011 (prot. 69301 del 17.10.2011) richiedendogli di produrre documentazione, relativa al periodo 2006-2011, utile per la determinazione sintetica del reddito, ma quegli non ha dato alcun seguito a quella richiesta e non ha prodotto alcuna documentazione. Pertanto l'Agenzia convenuta ha dovuto procedere sulla scorta dei dati desumibili dalle banche dati nonché della documentazione già a sua disposizione per avvisi di accertamento già notificati per gli anni 2007 e 2006, per quest'ultimo anno essendo stato instaurato procedimento di accertamento con adesione; --- per il periodo 2008-2012 non vi sono stati disinvestimenti, ma soltanto incrementi patrimoniali; ---- il reddito netto di € 265.341,00 per l'anno 2008 è stato determinato come di seguito:

AA) Nell' anno 2008 l'accertato ha erogato la somma di € 29.250,84 – quindi da considerarsi come reddito esistente – per i seguenti beni:

1-Autovettura Fiat 500 tg. [redacted] immatricolata nel 2007 ed acquistata il 05.07.2007 per il prezzo di € 15.579,00 in forza di relativo finanziamento di € 16.000,00 contemplante n. 24 rate mensili di € 740,57, per cui nel 2008 sono state pagate n. 12 rate per complessive € 8.886,84;

2- Autovettura Ferrari 360 Modena tg. [redacted] ottenuta con leasing 11.02.2006 scadente in data 11.04.2008 e con rate mensili di € 1.935,00 + IVA. Pagate nel 2008 n. 4 rate per € 9.288,00;

3- Autovettura ASTON MARTIN cilindrata 5935, tg. [redacted] acquistata in data 31.07.2008 con l'ottenimento del relativo finanziamento personale 26.6.2008 di € 75.000,00 con n. 48 rate mensili di € 1846,00. Nel 2008 pagate n. 6 rate per complessivi € 11.076,00.

BB) Nel periodo in questione è risultato intestatario ed ha avuto la disponibilità di:

4- Casa di abitazione principale in Taranto al civico n. [redacted] di [redacted] (in catasto fl. [redacted] p.lla 92 – piani S/I-T-1-2 – cat. A7- classe 4^a- mq. 250-rendita c. € 1.619,09) acquistata in data 28.08.2002 a mezzo mutuo fondiario di € 382.200,00 della Banca 121: da estinguere in 180 rate mensili. In difetto di documentazione e chiarimenti da parte ricorrente si considerano pagate nel 2008 rate per € 34.502,00 risultando il pagamento di € 13.711,00 a solo titolo di interessi;

5- Casa di abitazione secondaria in Taranto con accesso dal civico n. [redacted] di Via [redacted] (in catasto fl. [redacted] p.lla 1844 sub 21- cat. A/3- classe VI- vani 7 – mq. 150 r.c.: 1.156,869 - quota possesso 50% - acquistata unitamente al coniuge [redacted] in data 02.07.2004 e con contestuale mutuo acceso dagli acquirenti con l' "ISTITUTO EMILIANO SPA" per un importo di € 170.000,00: da estinguere in 120 rate mensili. In difetto di documentazione fornita dal ricorrente

CC- Il ricorrente ha effettuato nel 2008 investimenti per € 104.000,00 (di cui € 100.000,00 per finanziamento a società DUE D SRL di cui è socio al 50%) ed € 4.000,00 per l'acquisto in data 31.03.2008 di un motociclo Piaggio Vespa). Pertanto la quota di incremento patrimoniale imputabile per il 2008 è pari ad € 20.800,00;

DD) L'applicazione dei coefficienti di cui ai DD.MM. 10.09.1992 e 19.11.1992 ai beni sopraelencati ha espresso l'importo complessivo di € 215.290,60 così ripartito: - Auto Fiat 500: € 2.475,78; --Auto Ferrari: € 8.150,26; --- Auto Aston Martin: € 14.703,56; ---- Casa residenza principale: € 157.372,00; ----- Casa residenza secondaria: € 32.589,00.

L'Ufficio convenuto ha ribadito: ----- la legittimità dell'accertamento sintetico eseguito, come non ricadente nella disciplina di cui all'art. 22 del D.L. 31.05.2010 n. 78 e dall'art. 5 del D.M. 24.12.2012); - ----- la regolare sottoscrizione dell'atto impugnato; ----- l'infondatezza della richiesta di disapplicazione dei citati DD.MM. 10.09.1992 e 19.11.1992; ----- La legittimità, pienezza e congruità della motivazione di cui all'atto impugnato; ----- La incombenza al ricorrente dell'onere probatorio contrario alle risultanze; ----- infondatezza della opposta violazione del principio del contraddittorio; ----- l'onere per il [REDACTED] di dimostrare che le somme in sua disponibilità che abbiano consentito investimenti e spese siano state specificamente e circostanziatamente destinate a quest'ultime: il finanziamento di € 200.000.00 è stato richiesto ed ottenuto dal ricorrente per scopi diversi (acquisto, conservazione o restauro di immobili edificati o da edificare) da quelli invocati a giustificazione della sua posizione fiscale per cui è causa; ----- l'irrelevanza ai fini dell'accertamento de quo della comunione dei beni; ----- l' infondatezza della pretesa illegittimità per la irrogazione delle sanzioni.

Con decreto 18.11.2013 n. 111/13 il Presidente della Commissione ha accolto l'istanza cautelare di sospensione provvisoria dell'avviso di accertamento impugnato. Con ordinanza 24.02.2014 questo Collegio – revocando quel provvedimento n. 111 – ha rigettato l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione dell'avviso impugnato: tanto alla luce di orientamenti giurisprudenziali riferiti ai presupposti della sospensione ex art. 47 del D.Lgs. 546792, anche considerando che il [REDACTED] ha giustificato la sua richiesta di sospensione con la circostanza: “ ...del notevole danno che verrebbe arrecato al ricorrente in caso di esecuzione dell'atto impugnato, che una volta intrapresa da Equitalia, pregiudicherebbe la normale attività lavorativa del ricorrente”: ma dalla documentazione agli atti non risulta lo svolgimento di detta attività lavorativa né la connessione causale con la stessa del mancato accoglimento di quella istanza. Per il periodo di imposta per cui è causa dagli atti emerge che il ricorrente ha solo dichiarati redditi di fabbricati e di partecipazione, non di lavoro. Né sono emerse successive risultanze di svolgimento di attività lavorativa nel periodo di instaurazione e svolgimento di questa causa.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 27.10.2014.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e viene accolto.

Preliminarmente il Collegio osserva che quando con il primo comma dell'art. 42 del DPR 600/73 il Legislatore ha statuito che: “ ... accertamenti in rettifica e gli accertamenti di ufficio sono portati a conoscenza del contribuente mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato...” ha chiaramente voluto che la valenza e l'importanza di quegli atti – in relazione alla loro incidenza nella sfera patrimoniale del contribuente – trovassero espressione nella provenienza da organo apicale dell'Ufficio accertatore o da soggetto da quello delegato e in possesso del requisito dell'appartenenza alla carriera direttiva. Tale disposizione non ha creato alcuna figura di eventuale (e peraltro inammissibile) sindacato di merito da parte dell'organo giurisdizionale su atti della Pubblica Amministrazione, ma ha solo inteso che questi

esprimessero al contribuente interessato, sul piano della legittimità formale, la piena competenza ed autorevolezza del loro autore. Nella fattispecie l'avviso impugnato è stato emesso, come in esso si legge, dal Capo Ufficio Controlli dott. Gennaro Scopece "... Firma su delega del Direttore Provinciale dott.ssa Isabella Corrado- provvedimento prot. 2013/2299 del 03.06.2013 ." come risulta dalla relativa sottoscrizione. Fin dalla notifica di quell'avviso il ricorrente ha avuto piena conoscenza della citata provenienza e quando egli, con il ricorso introduttivo, ha mosso contestazione sul punto, ha sollecitato l'Ufficio accertatore - in ottemperanza a relativo onere a questo incombente, *in caso di contestazione* (Cass.Civ. sez. V, 10.11.2000 n. 14626) - a produrre in giudizio la relativa delega; quest'atto - come data, modalità di emanazione, contenuto con riferimento all'avviso impugnato e qualifica del soggetto delegato - è pienamente corrispondente a quello citato nell'avviso de quo ed ha espresso le piene legittimità e regolarità, quanto alla sua emanazione da parte, del funzionario sottoscrittore. Né l'Ufficio aveva alcun onere di allegare originariamente all'avviso di accertamento detta delega, ma solo di produrla in giudizio in caso di contestazione: tanto perché fin dall'origine esso ha indicato l'atto di delega nei suoi estremi essenziali (che già avrebbero escluso eventuali oneri di allegazione) e non è certo venuto meno all'osservanza dell'obbligo della collaborazione e buona fede nei suoi rapporti con il ricorrente. In definitiva non sono ricorsi nella fattispecie i presupposti di applicazione del 3° comma dell'art. 42 del DPR 600/73 secondo cui *...l'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo*": la sottoscrizione vi è stata, da parte dell'indicato Funzionario delegato (Capo Ufficio Controlli dott. Gennaro Scapece) dall'indicato Capo dell'Ufficio (Direttore Provinciale dott. Corrado Isabella) con riferimento all'avviso in discorso; il tutto con conseguente rigetto della deduzione di nullità dell'accertamento per difetto di sottoscrizione del soggetto legittimato.

La Commissione rigetta il motivo di impugnazione di nullità *"...per mancata indicazione del responsabile del procedimento esecutivo"*: tanto perché l'atto impugnato è un c.d. "accertamento con valore di intimazione ad adempiere" (gli avvisi di accertamento Irpef, Ires, Irap ed Iva ed i connessi provvedimenti irrogativi di sanzioni, notificati a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi di imposta pendenti al 31.12.2007 e successivi costituiscono titolo esecutivo tributario); in esito alla sua notifica, ove il contribuente accertato non adempia all'intimazione di pagare le somme richiestegli entro il termine di presentazione dell'eventuale ricorso, decorsi trenta giorni da questo termine ultimo per il pagamento delle somme richieste, la procedura di riscossione - e, quindi, la fase esecutiva in danno del contribuente - è affidata a soggetto diverso dall'Agenzia convenuta: all'Agente per la Riscossione, perché questo proceda all'esecuzione forzata secondo i termini e modalità di cui all'art. 29, comma 1 lettere b) e c) del D.L. 78/2010. La designazione del responsabile del procedimento esecutivo ha pertanto giustificazione e motivo di esistenza solo in questa fase gestita da soggetto diverso dall'Agenzia delle Entrate.

Viene disattesa e rigettata la richiesta di disapplicazione dei DD.MM. 10.09.1992 e 19.11.1992 citati - espressione di potestà normativa secondaria dal Legislatore affidata ad organi amministrativi - che hanno elaborato, su basi statistiche, coefficienti presuntivi di reddito operanti sul piano

dell'accertamento e delle prove e, quindi, non vulnerano il principio della effettiva capacità contributiva: perchè offrono al contribuente ogni possibilità di superare quelle determinazioni presuntive opponendovi la concretezza della sua situazione patrimoniale e reddituale, nell'esercizio del suo diritto di difesa; proprio per questo la stessa Giurisprudenza di legittimità ne ha persino riconosciuto la operatività anche in periodi anteriori alla loro emanazione (Cass.Civ., sez. trib. 24.09.2003 n. 14161).E' chiaro che quei coefficienti esprimono situazioni astratte ma che poi, concretizzate con la loro applicazione al caso di specie, mostrano tutta la loro utilità ed efficacia quando sono supportate da risultanze circostanziate e documentate e, soprattutto, sono confortate da quella collaborazione fra Amministrazione finanziaria e contribuente auspicata dal Legislatore e che trova il suo momento centrale nel contraddittorio fra loro: Le conseguenziali ed ulteriori verifiche naturalmente trovano la loro origine nelle difese opposte dal contribuente che, quando inesistenti o palesamente infondate, confortano sul piano probatorio quelle presunzioni.

Ha dedotto il ricorrente, quanto alle presunzioni semplici di cui ai citati DD.MM. del 1992, che: *"... i coefficienti presuntivi in quanto meri valori statistico-matematici non possono assumere una valenza superiore alla realtà fattuale ed economica del contribuente.."*, ma una volta che quei valori siano stati calati nella realtà concreta della posizione fiscale del contribuente e siano confortati da particolari risultanze obiettive (disponibilità di beni, investimenti non immediatamente "apparenti" come coerenti con le dichiarazioni dei redditi rese), le presunzioni semplici di disponibilità di maggiori redditi acquistano valore concreto, proprio perché supportate da evidenze obiettive: ed è giusto che siano superate solo da circostanziati e validi elementi offerti - in sede di collaborazione fra l'Ente impositore e contribuente - con la costituzione di un contraddittorio ancor prima dell'emanazione dell'avviso di accertamento, se possibile, o anche successivamente a tale circostanza, onde evitare il più impegnativo e oneroso contraddittorio in sede giudiziale.

Non è fondata la deduzione di difetto di motivazione dell'avviso impugnato avendo quest'atto puntualmente indicato le situazioni di fatto e le ragioni di diritto sottese alla pretesa impositiva: prova di tanto è nella articolata e puntuale difesa esercitata dal ██████████ nel ricorso introduttivo avverso alle circostanziate e motivate deduzioni di controparte.L'Ufficio ha infatti evidenziato di aver invitato il ricorrente a fornire dati,notizie e documenti relativi alla sua posizione fiscale, con invio di apposito questionario che non è stato riscontrato da quel contribuente (circostanza in atti non disconosciuta).Non è quindi giustificata la lagnanza del ██████████ che il rapporto dedotto in questo giudizio non avrebbe visto il rispetto del contraddittorio, cui certamente non si è sottratto l'Ufficio che, invece, ne ha propiziato la costituzione, nel pieno rispetto del principio di collaborazione e trasparenza.Nè si è presentato un difetto di motivazione sotto il profilo che l'Ufficio non avrebbe reso chiarimenti e risposte su quesiti e richieste di parte ricorrente, non essendovi state questi ultimi. Era quindi inevitabile e legittimamente giustificato - come ha evidenziato l'Ufficio - il ricorso al metodo dell'accertamento sintetico ex art. 38 del DPR 600/73 sulla base dei dati in possesso dell'Ufficio per precedenti accertamenti (anni 2003 -2004 e 2996, quest'ultimo con avvio del procedimento di accertamento con adesione e relativa documentazione).Dagli atti è risultato che già per precedenti

periodi di imposta: 2003-2004-2006 (per il quale sarebbe stato attivato un procedimento di accertamento con adesione) e 2007 vi sono state contestazioni fra le parti, ma per la autonomia dei periodi di imposta tanto non ha spiegato effetti sul thema decidendum in atti regolato dalle deduzioni e documentazioni offerte dalle parti per la fattispecie in esame.

Nel merito della questione proposta dal ricorrente con il ricorso introduttivo richiedono, invece, considerazione ed accoglimento alcuni rilievi mossi da quello. L'Ufficio ha avviato legittimamente l'accertamento de quo, ma poi è giunto alle sue determinazioni senza tenere alcun conto della circostanza che il nucleo familiare del [REDACTED] era costituito anche dalla moglie di quello, [REDACTED] titolare di reddito autonomo (dichiarato in € 19:666,00 per il 2008, come da Modello allegato al ricorso) e che, nella sua qualità e in quel periodo ha verosimilmente partecipato nel sostenimento delle spese familiari e, fra queste, anche di quelle relative ai beni in possesso e nella disponibilità di essi coniugi.

Per determinare sinteticamente il reddito del ricorrente – come peraltro l'Agenzia ha operato in altri casi e in sede del “ vecchio” accertamento sintetico, quindi prima della sua modifica operata con il D.L. n. 78 del 2010 - l'Ufficio avrebbe dovuto preliminarmente comparare al reddito del [REDACTED] quello dichiarato dal coniuge - così ricavandone le rispettive quote di compartecipazione alla gestione delle spese familiari e relative ai beni nella loro disponibilità e oggetto di valutazione come indici di capacità contributiva – e quindi attribuire al [REDACTED] le spese ed i valori di riferimento risultati: ma commisurandoli alla quota risultata a suo carico nella compartecipazione alle più volte citate spese. Tanto non è stato fatto nella fattispecie e ne è derivata una errata attribuzione di reddito nei confronti di quello, essendo lo stesso, quindi, risultato titolare di spese che avrebbero dovuto fare carico alla moglie secondo la sua quota della citata compartecipazione. Ha osservato l'Ufficio nelle sue controdeduzioni (pag. 17) che: *“...l'esistenza di eventuali ulteriori entrate del coniuge dell'accertato non può, comunque, essere considerata un'esimente a favore della parte, potendo, al contrario, giustificare l'attività di controllo al nucleo familiare del contribuente” indagato “ al fine di individuare i componenti delle cosiddette “ famiglie fiscali” che dichiarano redditi non congrui con il tenore di vita loro riconducibile sulla base delle prove relative alla manifestazioni di ricchezza”*. Ma osserva il Collegio che le argomentazioni innanzi svolte non mirano a costituire una “ esimente” a favore del ricorrente, ma solo ad individuare e determinare nei suoi confronti la giusta “ base imponibile” (sottraendogli quella parte di spettanza di altro soggetto) e che la citata estensione di indagine nei confronti del coniuge è legittima e doverosa in quanto finalizzata ad attuare il principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione che deve operare nei confronti di tutti i soggetti che ne esprimano la titolarità. Non è possibile, infatti, accettare il principio che, in sede di accertamento sintetico, al cospetto di due soggetti componenti dello stesso nucleo familiare e titolari di redditi autonomi – come tali esposti ad un legittimo controllo delle rispettive posizioni fiscali - sia possibile operare una sorta di “ compensazione” tra una maggior somma a titolo di imposta richiesta ad uno di loro a titolo di imposta, e la minor somma richiesta all'altro soggetto, ritenuto titolare di materia imponibile inferiore alla dovuta, o addirittura non accertato con la conseguenza che il carico tributario

per entrambe le posizioni fiscali si riversi solo su uno di essi. Peraltro è in sintonia con tali considerazioni la raccomandata (citata circolare 30.04.1999 n. 101/E-80566 Dir. acc. e prog) “ *necessità di procedere sempre ad un esame complessivo della posizione reddituale dell'intero nucleo familiare del contribuente, essendo evidente come frequentemente gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico possono trovare spiegazione nei redditi posseduti da altri componenti il nucleo familiare*”. Ma è di tutta evidenza che tale giusta raccomandazione ha come suo presupposto logico e giuridico che, al cospetto di più soggetti titolari di redditi separati, facenti parte dello stesso nucleo familiare e che dispongano degli stessi beni suscettibili di esprimere indici di capacità contributiva, ciascuno di quei soggetti deve essere destinatario dei valori di fruizione di quei beni, ma nella misura della sua quota di compartecipazione alle spese di gestione; e non che quei valori siano attribuiti interamente solo ad un soggetto.

Il Collegio non condivide e rigetta le deduzioni del ricorrente secondo cui i coefficienti di valutazione adottati per determinare il valore degli immobili siano inattendibili perché è vero che viene applicato il coefficiente stabilito dal provvedimento del Direttore Generale dell'Agenzia delle Entrate in misura differente per le sole tre differenti macroaree (Nord-Centro e Sud), ma va evidenziato che la valutazione dei detti immobili è fondamentalmente costituita sulla base delle caratteristiche economiche e tecniche sottese alla collocazione catastale di quei beni. Sono fondate, invece, le deduzioni del [redacted] peraltro non oggetto di contestazione e rilievi da parte convenuta – relative alle modalità di determinazione del reddito accertato per la residenza principale e per quella secondaria (v. motivo di impugnazione 4.3.2).

L'Ufficio ha osservato che: “...*Né la comunione dei beni può fare scudo al redditometro in quanto l'accertamento c.d.sintetico è fondato sulla disponibilità dei beni.....prescinde dalla proprietà*” Tale rilievo è giusto, ma è proprio per questa considerazione che il coniuge del ricorrente, in quanto facente parte del nucleo familiare, doveva comunque essere considerato fruitore, avendone la disponibilità, dei beni di cui non era intestatario: e, quindi, doveva essere considerato “compartecipe” nella gestione delle relative spese e, conseguentemente, destinatario - sempre nella misura della sua quota di compartecipazione - dei valori emersi dall'applicazione dei coefficienti dei beni indice.

E' emerso documentalmente dagli atti di causa – circostanza peraltro non contestata dall'Ufficio quanto piuttosto oggetto di controdeduzioni dello stesso – che in data 10.03.2008 il ricorrente ha ottenuto dalla CREDEM dipendenza di Taranto un finanziamento di € 200.00,00. Osserva il Collegio che la disponibilità di tale somma nel periodo di imposta per cui è causa è rilevante e – fermi rimanendo gli effetti che sarebbero derivati dalla dovuta valutazione dell'apporto reddituale del coniuge con la conseguente attribuzione allo stesso di quote del reddito derivanti dalla disponibilità dei beni più volte richiamati – tale da “assorbire” con tale importo ogni pretesa dell'Ufficio, ove pure ridimensionata e ridotta sulla scorta delle suesposte considerazioni.

Merita disamina ed approfondimento la circostanziata eccezione dell'Ufficio per la quale “ *...come risulta esplicitamente dalla documentazione prodotta, il finanziamento in oggetto risulta essere stato richiesto: “ per l'acquisto o la conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o un immobile*”

edificato o da edificare, o per l'esecuzione di opere di restauro o di un miglioramento di un immobile"....con la irrilevanza dello stesso, che non può servire a giustificare le spese per incrementi patrimoniali poste a base dell'accertamento...Le spese per incrementi patrimoniali accertate si riferiscono, invece, non all'acquisto e/o la ristrutturazione di immobili, ma a finanziamenti effettuati dal sig. ██████████ alle due società di cui è socio ed all'acquisto di due automobili e di un motociclo... La manifestazione di spesa collegata agli investimenti accertati non può pertanto, essere coperta dal citato finanziamento CREDEM, richiesto e concesso per finalità diverse..".Contrariamente a tale assunto dell'Ufficio ritiene il Collegio che, invece, la disponibilità di quella somma di 200.000,00 abbia coperto e giustificato le spese per gli incrementi patrimoniali, per il mantenimento e gestione dei beni indice in discorso per quanto spettantegli e comunque per giustificare la sua posizione fiscale nel 2008. Il fatto che il finanziamento richiesto alla CREDEM per determinate finalità possa essere stato dal ██████████ diversamente utilizzato (nella fattispecie per giustificare la sua posizione fiscale) non è rilevante ai fini del thema decidendum: non esclude, infatti, il dato obiettivo di quella disponibilità e – in difetto di prova e risultanza che gli € 200.000,00 siano stati comunque utilizzati nel 2008 per scopi tali che ne impedissero, poi, la utilizzazione indicata in atti dal ricorrente - depone per la fondatezza dell'assunto del ██████████ a conferma di quanto innanzi ritenuto da questa Giudicante. Peraltro nell'avviso di accertamento de quo si legge che in data 26.06.2008 il ricorrente aveva ottenuto un finanziamento personale di € 75.000,00 per l'acquisto dell'autovettura Aston Martin citata per la quale, in quell'anno, sarebbero state pagate solo n. 6 rate (delle 48 pattuite) per l'importo complessivo di € 11.076,0 con l'effetto della disponibilità della differenza di importo.

Per le suesposte considerazioni, in accoglimento del ricorso, viene dichiarata l'infondatezza della pretesa impositiva portata dall'atto impugnato e delle sanzioni con questo irrogate (per difetto dei loro presupposti di legge) con conseguente annullamento di quell'avviso di accertamento. A detto accoglimento non consegue – per il principio della soccombenza – la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese e spettanze di lite che vengono, invece, interamente compensate fra le parti; tanto in considerazione dell'inerzia del contribuente, nella fase precedente l'emanazione dell'avviso di accertamento de quo, per non aver dato riscontro alle richieste dell'Ufficio in occasione del citato invio del questionario e per non aver collaborato nella costituzione di un contraddittorio che avrebbe potuto evitare il presente contenzioso o, comunque, chiarire ulteriormente le posizioni delle parti.

La Commissione accoglie il ricorso proposto da ^{P.Q.M.} ██████████ avverso l'avviso di accertamento n. TVPO11200650/2013, in atti impugnato e annulla quest'atto. Spese compensate.

Così deciso in Taranto nella camera di consiglio dell'udienza del 27.10.2014.

Il Relatore
(dott. Roberto A. Rochira)

Il Presidente
(dott. Aldo Petrucci)